

IL QUADRO NORMATIVO DELLA PEC E LE CIRCOLARI DIGITPA

Avv. Stefano Venanzi - DIGITPA

PISA, 8 MAGGIO 2012

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE PE e PEC

D. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale”

DPR 11 febbraio 2005, n. 68 “Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3”

D.M. 2 novembre 2005 recante “Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata”

D.L. 29 novembre 2008, n. 185 artt. 16 e 16-bis (PEC a imprese, professionisti, amministrazioni e cittadino)

D.P.C.M. 6 maggio 2009 recante “Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini”

Circolare CNIPA 21 maggio 2009 n. 56 recante “Modalità per la presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco pubblico dei gestori di PEC”

Circolare CNIPA 7 dicembre 2006 n. 51 recante "Espletamento della vigilanza e del controllo sulle attività esercitate dagli iscritti nell'elenco dei gestori di posta elettronica certificata (PEC)”

Un viaggio nel passato: le origini

Legge 15 marzo 1997, n. 59 (cd. "Bassanini 1")

Art. 15 comma 2

Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare ... ai sensi dell'articolo 17 comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il regolamento relativo ai criteri ed alle modalità di cui al presente comma è stato approvato con DPR 513/1997

DPR n. 513/1997

Art. 12 comma 2 (Trasmissione del documento)

La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformità alle disposizioni del presente regolamento e alle regole tecniche di cui all'articolo 3, **sono opponibili ai terzi.**

POSTA ELETTRONICA

(art. 47 del CAD)

e

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

(DPR 68/2005 - art. 48 del CAD)

PRINCIPALI DIFFERENZE

Opponibilità a terzi della data e dell'ora di spedizione/consegna: nella PE il sistema di "clock" non è "certificato e inalterabile", pertanto la data e l'ora della spedizione del messaggio da parte del mittente e della sua consegna nella casella del destinatario non sono opponibili terzi. **Nella PEC sì.**

Integrità: nella PE il testo del messaggio può essere alterato durante il "tragitto" mentre **nella PEC il messaggio viaggia in canali sicuri** e viene inglobato all'interno di una " busta di trasporto" **firmata digitalmente in modo da preservarne l'integrità**

Virus: per espressa previsione delle regole tecniche PEC, **i sistemi di PEC devono sovrintendere a controlli su virus** con sw aggiornati; nella PE questo non è un livello di servizio obbligatorio per legge

Discorso a parte va fatto circa la:

Identità: il titolare di una casella di PE non viene, prima della stipula del contratto, identificato dal fornitore del servizio; in ambito PEC, ancorché non esista una norma che imponga al gestore di identificare con certezza il soggetto richiedente una casella PEC, **il Gestore procede alla identificazione di tale soggetto** prima del perfezionamento del rapporto contrattuale. Tuttavia il valore giuridico della trasmissione tramite PEC di un documento informatico consiste nella sola opponibilità a terzi della data e dell'ora di invio/consegna e non anche nella imputabilità della dichiarazione di volontà al soggetto titolare della casella PEC. **MA ...**

LA “ID-PEC”

II CAD

Art. 65, comma 1, lettera c-bis

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:
 - a) se sottoscritte mediante la firma digitale ...
 - b) ovvero, quando l'autore è identificato con l'uso della CIE o della CNS
 - c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2
- c-bis*) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella **di posta elettronica certificata** purché le relative **credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare**, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo.

Principali prescrizioni recate dal CAD

CAD

Art. 1, lettera v-bis

v-bis) posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica **e di fornire ricevute opponibili ai terzi**

CAD
Art. 6

Utilizzo della posta elettronica certificata.

1. Per le comunicazioni di cui all'articolo 48, comma 1, *(ossia comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna)* con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, **le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata.**

La dichiarazione dell'indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell'invio, tramite posta elettronica certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano. *(vedi oggi però art 16 e 16-bis del DL 185/2008 per imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni)*

CAD

Art. 31. *Vigilanza sull'attività dei certificatori e dei gestori di posta elettronica certificata.*

1. DigitPA svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attività dei certificatori qualificati e dei gestori di posta elettronica certificata

CAD

32-bis. Sanzioni per i certificatori qualificati e per i gestori di posta elettronica certificata.

In caso di disservizio o mancata comunicazione dello stesso a DigitPA o agli utenti, DigitPA diffida il gestore a ripristinare la regolarità del servizio/effettuare comunicazioni. Se il disservizio/mancata comunicazione sono reiterate per due volte nel biennio, successivamente alla seconda diffida si applica la sanzione della cancellazione dall'elenco pubblico.

In caso di interruzione di servizio o mancata comunicazione dello stesso a DigitPA o agli utenti, DigitPA diffida il gestore a ripristinare il servizio/effettuare comunicazioni. Se l'interruzione di servizio/mancata comunicazione sono reiterate nel biennio, si applica la sanzione della cancellazione dall'elenco pubblico.

Qualora un gestore non ottemperi a quanto prescritto da DigitPA nell'esercizio delle attività di **vigilanza ... → diffida e poi cancellazione**

CAD

Art. 47. *Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni.*

1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.
2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:
 - a) sono sottoscritte con firma digitale ... ;
 - b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo ... ;
 - c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71;
 - d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di **posta elettronica certificata**

CAD

Art. 47

3. Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 (*pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT*) provvedono ad istituire e pubblicare **nell'Indice PA** almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo

CAD

Art. 48. *Posta elettronica certificata.*

1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la **posta elettronica certificata** ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA.
2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.

CAD

Art. 54. *Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni.*

1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono necessariamente i seguenti **dati pubblici**:

...

d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di **posta elettronica certificata** di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

....

2-ter. Le amministrazioni pubbliche pubblicano nei propri siti un **indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata** a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice.

CAD

Art. 63 *Organizzazione e finalità dei servizi in rete*

3-*bis*. A partire dal 1° gennaio 2014 ... i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 (*PA ex dlgs 165/2001 e società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione*), utilizzano **esclusivamente** i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la **posta elettronica certificata**, per l'utilizzo dei propri servizi per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni.

3-*ter*. A partire dal 1° gennaio 2014 i soggetti indicati al comma 3-bis utilizzano esclusivamente servizi telematici o la posta elettronica certificata anche per gli atti, le comunicazioni o i servizi dagli stessi resi.

LA ID-PEC

CAD

Art.65. Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica.

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:
... firma digitale, CIE/CNS

c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di **posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare**, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.

DPR 68/2005

**Regolamento recante disposizioni per
l'utilizzo della posta elettronica
certificata, a norma dell'articolo 27 della
L. 16 gennaio 2003, n. 3**

DPR 68/2005

Art. 2 Soggetti del servizio di posta elettronica certificata.

1. Sono soggetti del servizio di posta elettronica certificata:
 - a) il **mittente**, cioè l'utente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per la trasmissione di documenti prodotti mediante strumenti informatici;
 - b) il **destinatario**, cioè l'utente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per la ricezione di documenti prodotti mediante strumenti informatici;
 - c) il **gestore** del servizio, cioè il soggetto, pubblico o privato, che eroga il servizio di posta elettronica certificata e che gestisce domini di posta elettronica certificata.

DPR 68/2005

Art. 4

...

7. Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono di uno dei gestori di cui agli articoli 14 e 15.

DPR 68/2005

Art. 6

La ricevuta di:

Accettazione:

1. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata

Avvenuta consegna:

3. La ricevuta di avvenuta consegna (emessa dal gestore di PEC del destinatario) fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.

...

7. Nel caso in cui il mittente non abbia più la disponibilità delle ricevute dei messaggi di posta elettronica certificata inviati, le informazioni di cui all'articolo 11, detenute dai gestori, sono opponibili ai terzi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

DPR 68/2005

Art. 7

La ricevuta di presa in carico

1. Quando la trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata avviene tramite più gestori il gestore del destinatario rilascia al gestore del mittente la ricevuta che attesta l'avvenuta presa in carico del messaggio.

DPR 68/2005

Art. 10. *Riferimento temporale.*

1. Il riferimento temporale e la marca temporale sono formati in conformità a quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.
2. I gestori di posta elettronica certificata appongono un riferimento temporale su ciascun messaggio e quotidianamente una marca temporale sui log dei messaggi

I LOG DEI MESSAGGI

DPR 68/2005

Art. 11. *Sicurezza della trasmissione.*

1. I gestori di posta elettronica certificata trasmettono il messaggio di posta elettronica certificata dal mittente al destinatario integro in tutte le sue parti, includendolo nella busta di trasporto.
2. Durante le fasi di trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata, i gestori mantengono traccia delle operazioni svolte su un apposito log dei messaggi. I dati contenuti nel suddetto registro sono conservati dal gestore di posta elettronica certificata per trenta mesi.

DPR 68/2005

14. *Elenco dei gestori di posta elettronica certificata.*

1. Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata **si avvalgono dei gestori inclusi in un apposito elenco pubblico disciplinato dal presente articolo.**
2. Le pubbliche amministrazioni ed i privati che intendono esercitare l'attività di gestore di posta elettronica certificata inviano al CNIPA domanda di iscrizione nell'elenco dei gestori di posta elettronica certificata.
3. I richiedenti l'iscrizione nell'elenco dei gestori di posta elettronica certificata diversi dalle pubbliche amministrazioni **devono avere natura giuridica di società di capitali e capitale sociale interamente versato non inferiore a un milione di euro.**

... segue

... segue

il richiedente deve possedere specifici requisiti:

I legali rappresentanti ed i soggetti preposti all'amministrazione:

- devono possedere i requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche;
- non devono essere stati sottoposti a misure di prevenzione, disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e della legge 31 maggio 1965, n. 575 ([provvedimenti oggi sostituiti dal Dlgs 159/2011](#));
- non devono essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione non inferiore ad un anno per delitti contro la pubblica amministrazione, in danno di sistemi informatici o telematici, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria.

... segue

... segue

Il richiedente deve inoltre:

- a) dimostrare l'affidabilità organizzativa e tecnica;
- b) impiegare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e delle competenze necessarie;
- c) rispettare le norme del presente regolamento e le regole tecniche di cui all'articolo 17;
- d) applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e tecniche consolidate;
- e) utilizzare per la firma elettronica, di cui all'articolo 9, dispositivi che garantiscono la sicurezza delle informazioni gestite in conformità a criteri riconosciuti in ambito europeo o internazionale;
- f) adottare adeguate misure per garantire l'integrità e la sicurezza del servizio di PEC;
- g) prevedere servizi di emergenza che assicurano in ogni caso il completamento della trasmissione;
- h) fornire, entro i dodici mesi successivi all'iscrizione nell'elenco dei gestori di posta elettronica certificata, certificato ISO 9000 relativo al processo di erogazione del servizio;
- i) fornire copia di una polizza assicurativa di copertura dei rischi dell'attività e dei danni causati a terzi.

... segue

12. Il venire meno di uno o più requisiti tra quelli indicati al presente articolo è causa di cancellazione dall'elenco.

13. Il CNIPA svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attività esercitata dagli iscritti all'elenco di cui al comma 1.

DPR 68/2005

Art. 16. *Disposizioni per le pubbliche amministrazioni.*

1. Le pubbliche amministrazioni possono svolgere autonomamente l'attività di gestione del servizio di posta elettronica certificata, oppure avvalersi dei servizi offerti da altri gestori pubblici o privati, rispettando le regole tecniche e di sicurezza previste dal presente regolamento
2. L'utilizzo di caselle di posta elettronica certificata rilasciate a privati da pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco di cui all'articolo 14, comma 2, costituisce invio valido ai sensi del presente decreto **limitatamente ai rapporti intrattenuti tra le amministrazioni medesime ed i privati cui sono rilasciate le caselle di posta elettronica certificata**

D.M. 2 novembre 2005

Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata

Art. 19. *Disciplina dei compiti del CNIPA.*

1. Il CNIPA definisce con circolari le modalità di inoltro della domanda e le modalità dell'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005.

DL 185/2008 (convertito con legge 2/2009)

LA PEC PER:

IMPRESE

PROFESSIONISTI

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

CITTADINO

DL 185/2008 (convertito con legge 2/2009)

Art. 16

6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata.

DL 185/2008 (convertito con legge 2/2009)

Art. 16

7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

7-bis. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente

DL 185/2008 (convertito con legge 2/2009)

Art. 16

8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica.

DL 185/2008 (convertito con legge 2/2009)

Art. 16

9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, **senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.**

DL 185/2008 (convertito con legge 2/2009)

Art. 16-BIS

5. Per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, previsti dal codice dell'amministrazione digitale, ... , ai cittadini che ne fanno richiesta è attribuita una casella di posta elettronica certificata

L'utilizzo della posta elettronica certificata avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta.

In attuazione di quanto disposto da questo comma è stato emanato il D.P.C.M. 6 maggio 2009 recante “**Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini**” il cui allegato A prevede che il cittadino debba essere identificato in fase di attivazione del servizio

LE CIRCOLARI CNIPA

CIRCOLARE 21 maggio 2009 , n. 56
che sostituisce la 49/2005

Modalità per la presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata (PEC) di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

CIRCOLARE 7 dicembre 2006, n.51

Espletamento della vigilanza e del controllo sulle attività esercitate dagli iscritti nell'elenco dei gestori di posta elettronica certificata (PEC), di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n.3».

CAD

Art. 31 *Vigilanza sull'attività dei certificatori e dei gestori di posta elettronica certificata.*

DigitPA svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attività dei certificatori qualificati e dei gestori di posta elettronica certificata

DPR 68/2005

Art. 14 comma 13

Il CNIPA svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attività esercitata dagli iscritti all'elenco di cui al comma 1

DM 2 novembre 2005 (Regole tecniche PEC)

Art. 19

Affida a DigitPA il compito di definire, con proprie circolari, sia le modalità di inoltro delle domande di iscrizione nell'elenco dei gestori PEC, sia le modalità dell'esercizio dei richiamati compiti di vigilanza e controllo sui gestori PEC

Per quanto attiene la vigilanza, la funzione affidata a DigitPA consiste:

- nella vigilanza e nel controllo sull'attività esercitata dai soggetti iscritti nell'elenco dei gestori;
- nel monitoraggio - anche in collaborazione con le autorità competenti per altri aspetti – di eventuali casi di esercizio o pubblicizzazione della attività di gestore PEC da parte di soggetti non abilitati.

Il CNIPA svolge la funzione di vigilanza e di controllo:

sulla interoperabilità dei sistemi di PEC utilizzati dai gestori;

sul possesso e il mantenimento dei requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco;

sulle modalità di vendita dei servizi di PEC attraverso canali commerciali e verifica, in particolare, che le dette modalità siano conformi alle prescrizioni di legge e che il rapporto contrattuale sia sempre posto in essere tra il titolare della casella PEC ed un gestore; a tal fine, ogni gestore deve mettere a disposizione del CNIPA, su richiesta di quest'ultimo, le informazioni del caso

Il gestore organizza una struttura informativa nella quale evidenziare, tra l'altro, le informazioni relative a disservizi, segnalazioni e reclami secondo la classificazione riportata nella tabella A allegata alla circolare

Lavori in corso:

regole tecniche sulla PEC_ID

riscrittura del DPR 68/2005 e delle relative regole tecniche

Grazie per la
Vostra attenzione